Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

- Parte generale -

Aggiornamento
Consiglio di Amministrazione 28 ottobre 2026

D.IT-DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC.COOP.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Sommario

SOMMARIO 2
1. PREMESSE 4
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 – PRINCIPI GENERALI 4
Introduzione *4*
I soggetti *27*
La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente *27*
L'interesse o il vantaggio dell'ente. *28*
La colpa nell'organizzazione *28*
L'adozione dei modelli ante e post delictum *28*
Modelli organizzativi e possibilità di difesa *29*
I reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231/2001 (aggiornamento al 30.09.2026) *30*
Le sanzioni *30*
Requisiti dei modelli *34*
Idoneità dei modelli *34*
1.2 LE LINEE GUIDA 38
2. D.IT – DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC.COOP. 39
2.1 L'ATTIVITA' DI D.IT – DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC.COOP. 40
2.2 L'ORGANIZZAZIONE 41
Segregazione delle attività: *42*
Poteri autorizzativi e di firma *42*
Esistenza di procedure/norme/circolari *42*
Tracciabilità e rintracciabilità *43*
Segnalazione *43*
Comunicazione, formazione e addestramento del personale *43*
Adozione di opportune verifiche. *44*
Rimedi adottati a seguito delle opportune verifiche *44*
Applicazioni concrete: pianificazione degli interventi da effettuare. *45*
2.3. ASSETTO ORGANIZZATIVO 46

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI D.IT – DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC.COOP.....47
3.1 LA STRUTTURA DEL MODELLO.....47
3.2 I PRINCIPI DI CONTROLLO.....48
4. LA CORPORATE GOVERNANCE.....50
4.1 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: IL RUOLO DEL CONTROLLO DI GESTIONE.....50
4.2 ALTRI SOGGETTI SOCIETARI DEPUTATI AL CONTROLLO.....52
5. LE ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO – AMBITO DI INDAGINE E RISULTATO DELLA MAPPATURA52
6. I PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....53
7. L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....60
7.1 L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE AI DIPENDENTI.....60
7.2 L'INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI.....60
8. IL SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*.....60
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....62
10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELL'ENTE.....63
10.1 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....63
10.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....63

1. PREMESSE

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 – PRINCIPI GENERALI

Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n°231 (d'ora in avanti "il D.Lgs. 231/01" o "il Decreto") ha introdotto nel nostro ordinamento, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il "reato", la responsabilità "penale" dell'ente di "appartenenza" che ne ha tratto **interesse** e/o **vantaggio.**

Il D.Lgs. 231/01, recante disposizioni sulla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 11 della Legge n° 300 del 29 settembre 2000.

In conformità agli obblighi internazionali e comunitari, il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di **responsabilità diretta** degli enti collettivi, collegata alla commissione di specifici reati; responsabilità definita "amministrativa", ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di **responsabilità penale**.

Il D.Lgs. 231/01 a seguito di diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo ha avuto numerose integrazioni sia attraverso l'introduzione di nuovi reati presupposto nonché attraverso modifiche pertinenti lo stesso Decreto verificatesi nell'ambito dell'art. 6 del medesimo.

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* che, con l'intento di riformare la materia del ***whistleblowing*** nel settore pubblico e in quello privato, ha previsto l'integrazione dell'art. 6 del Decreto stesso al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

In particolare, ai sensi del novellato articolo 6 del Decreto 231, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 devono essere integrati, al fine di prevedere, *inter alia*, di misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Il nucleo della novella legislativa è rappresentato dall'obbligo – previsto dall'art. 6, comma 2-bis. lett. a e b, del Decreto 231 – di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "*presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".*

L'art 6 del Decreto è stato integrato con il comma 2 bis il quale prevede che il modello organizzativo debba essere implementato dal **sistema cosiddetto di Whistleblowing** che comporta, per soggetti pubblici e privati, l'obbligo di inserimento nel modello organizzativo eventualmente adottato un flusso informativo riservato, in modo da consentire ai soggetti operanti nella società la presentazione di segnalazioni circonstanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto, come fatti o tentativi costituenti uno o più reati presupposto o più semplicemente violazioni nell'adempimento delle condotte prescritte nel modello di organizzazione e codice etico.

Le singole segnalazioni, formulabili con strumenti telematici, debbono pervenire con modalità separate, per preservare la conoscibilità del soggetto esponente i fatti rilevanti nonché la tutela dello stesso da atti discriminatori da parte del datore di lavoro. E' inoltre previsto che la procedura finalizzata alla tutela dell'integrità dell'ente contenga una normativa di protezione dei soggetti segnalanti nonché l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari per i soggetti che espongano dolosamente o con colpa grave fatti poi risultanti infondati.

Per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, il 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.

Di seguito si indicano le fonti normative e regolamentari che regolano la disciplina del whistle-blowing.

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, pubblicata nella G.U.U.E. del 26 novembre 2019 ed entrata in vigore il 16 dicembre 2019. Ha imposto agli Stati membri l'introduzione di una disciplina organica dei canali di segnalazione e delle tutele contro le ritorsioni.

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella G.U. n. 63 del 15 marzo 2023, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937. È questo il principale aggiornamento da inserire nel Modello. Il decreto ha sostituito la precedente disciplina nazionale del

whistleblowing e ha modificato anche l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Autorità Nazionale Anticorruzione

🟧 In particolare, il nuovo art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli 231 contemplino, conformemente al D.Lgs. n. 24/2023, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. I precedenti commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 sono stati abrogati.

🟧 Il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina in modo organico: canali interni di segnalazione; segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); divulgazione pubblica nei casi previsti dalla legge; tutela della riservatezza; trattamento dei dati personali; divieto di ritorsione; misure di protezione e sistema sanzionatorio.

🟧 Per i canali interni, il decreto richiede che sia garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e delle altre persone menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche informatica, oppure oralmente, e, su richiesta, mediante incontro diretto.

🟧 Quanto ai termini di gestione, deve essere rilasciato avviso di ricevimento entro sette giorni e deve essere fornito riscontro entro tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023.

🟧 Il sistema di tutela contro le ritorsioni è stato notevolmente ampliato: l'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 vieta qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e suscettibile di provocare un danno ingiusto al soggetto tutelato.

🟧 ANAC, Delibera n. 311 del 12 luglio 2023: sono state approvate le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e sulle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Autorità Nazionale Anticorruzione

🟧 ANAC, Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 – Linee Guida n. 1/2025: sono state approvate specifiche Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, pubblicate mediante avviso nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2025. Questo è un aggiornamento particolarmente importante per un Modello 231 aggiornato al 2026, perché riguarda direttamente istituzione, organizzazione e gestione del canale interno. Autorità Nazionale Anticorruzione

🟧 ANAC, Delibera n. 479 del 26 novembre 2025: sono state inoltre modificate e aggiornate le Linee guida approvate con Delibera n. 311/2023, con particolare riguardo anche alla tutela della riservatezza del segnalante e alle modalità operative della disciplina. La versione coordinata è quella oggi pubblicata da ANAC.

***

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura, con riferimento alle seguenti fattispecie di reato commesse da apicali o dipendenti, nel suo vantaggio, di seguito riassunte a titolo non esaustivo nella tabella di seguito indicata per le quali si invita alla lettura integrale dell'**ALLEGATO A** (CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO).

Si precisa che la seguente tabella distingue le modifiche direttamente apportate agli articoli del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dalle modifiche intervenute sulle singole fattispecie penali o speciali dagli stessi richiamate.

La presente ricognizione rappresenta il catalogo vigente dei reati-presupposto e delle ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente alla data del 30 settembre 2026.

Le colonne relative agli aggiornamenti normativi riportano le modifiche intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 settembre 2026, distinguendo le modifiche direttamente apportate agli articoli del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da quelle intervenute sulle singole fattispecie penali o speciali dagli stessi richiamate.

Fattispecie	**Riferimento**	**Modifiche dirette dell'articolo 231 nel periodo 2019–03.10.2026**	**Principali modifiche dei reati-presupposto richiamati nel medesimo periodo**
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	**Art. 24**	**D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75**; **L. 9 ottobre 2023, n. 137**	Modifiche, tra l'altro, agli artt. 316-bis, 316-ter, 640 e 640-bis c.p.; dal 2023 sono ricompresi anche **artt. 353 e 353-bis c.p.**. Il testo vigente dell'art. 24 li richiama espressamente.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	**Art. 24-bis**	**D.L. 21 settembre 2019, n. 105**, conv. con mod. dalla **L. 18 novembre 2019, n. 133**; **L. 28 giugno 2024, n. 90**	La riforma 2024 ha inciso su numerosi reati informatici e il testo vigente comprende anche **art. 629, comma 3, c.p.** e **art. 635-quater.1 c.p.**
Delitti di criminalità	**Art. 24-ter**	**Nessuna modifica**	Restano richiamati, tra gli altri, artt. 416,

Fattispecie	Riferimento	Modifiche dirette dell'articolo 231 nel periodo 2019–03.10.2026	Principali modifiche dei reati-presupposto richiamati nel medesimo periodo
organizzata		**diretta rilevata nel periodo considerato**	416-bis, 416-ter e 630 c.p. e art. 74 D.P.R. 309/1990.
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	**Art. 25**	**L. 9 gennaio 2019, n. 3**; **D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75**; **L. 8 agosto 2024, n. 112**; **L. 9 agosto 2024, n. 114**	Il testo vigente comprende anche **art. 314-bis c.p.** nei casi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea. La L. 114/2024 ha inciso anche sull'art. 346-bis c.p. ed ha abrogato l'art. 323 c.p.
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 25-bis**	**Nessuna modifica diretta nel periodo 2019–03.10.2026**	Nessun ampliamento strutturale rilevante del catalogo nel periodo considerato. Il testo vigente richiama, tra gli altri, artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.
Delitti contro l'industria e il commercio	**Art. 25-bis.1**	**L. 21 aprile 2026, n. 75**	La riforma 2026 ha inciso sulle fattispecie commerciali e agroalimentari; nel testo vigente dell'articolo compare anche **art. 517-octies, quarto comma, c.p.**
Reati societari	**Art. 25-ter**	**D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19**	L'articolo vigente riguarda i reati societari previsti dal codice civile **o da altre leggi speciali** e comprende anche il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 25-quater**	**Nessuna modifica diretta rilevata nel periodo considerato**	L'articolo continua a rinviare ai delitti aventi finalità di terrorismo o eversione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	**Art. 25-quater.1**	**Nessuna modifica diretta rilevata nel periodo considerato**	Resta il rinvio all'**art. 583-bis c.p.**
Delitti contro la personalità individuale	**Art. 25-quinquies**	**D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115**	Inserito anche il nuovo **art. 601.1 c.p.**, con autonoma previsione sanzionatoria nell'art. 25-quinquies.
Abusi di mercato	**Art. 25-sexies**	**Nessuna modifica diretta dell'articolo 231 nel periodo considerato**	Modifiche rilevanti alla disciplina del TUF, in particolare all'art. 185 D.Lgs. 58/1998, ad opera della **L. 23 dicembre 2021, n. 238** e della **L. 23 settembre 2025, n. 132**; quest'ultima disciplina anche la manipolazione del mercato mediante sistemi di intelligenza artificiale. Il testo 231 continua a rinviare ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	**Art. 25-septies**	**Nessuna modifica diretta rilevata nel periodo considerato**	Restano rilevanti gli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fattispecie	Riferimento	Modifiche dirette dell'articolo 231 nel periodo 2019–03.10.2026	Principali modifiche dei reati-presupposto richiamati nel medesimo periodo
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	**Art. 25-octies**	**Nessuna modifica diretta dell'art. 25-octies nel periodo 2019–03.10.2026**	**D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195**: modifica degli artt. **648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.**, con significativo ampliamento del perimetro sostanziale delle fattispecie. Il testo vigente dell'art. 25-octies continua a richiamare tali quattro articoli.
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**Art. 25-octies.1**	**D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184**: introduzione; **L. 9 ottobre 2023, n. 137**: modifica	Il testo vigente comprende anche il **trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p.** al comma 2-bis.
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	**Art. 25-octies.2**	**D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211**: introduzione	Il testo vigente richiama le fattispecie di cui agli **artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p.**, nonché, nei casi previsti, **l'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**.
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	**Art. 25-novies**	**Nessuna modifica diretta rilevata nel periodo considerato**	Restano rilevanti le fattispecie della **L. 22 aprile 1941, n. 633** espressamente richiamate dall'articolo.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	**Art. 25-decies**	**Nessuna modifica diretta nel periodo considerato**	Resta il rinvio all'**art. 377-bis c.p.** Il Catalogo conferma che l'articolo è stato introdotto dalla L. 116/2009.
Reati ambientali	**Art. 25-undecies**	**L. 9 ottobre 2023, n. 137**; **D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81**	Il **D.Lgs. 81/2026** ha profondamente aggiornato l'articolo: il testo vigente comprende, tra l'altro, il nuovo **art. 452-bis.1 c.p.** e ulteriori fattispecie e rimodulazioni sanzionatorie. Le norme ambientali richiamate sono state inoltre interessate dal **D.L. 8 agosto 2025, n. 116**, conv. con mod. dalla **L. 3 ottobre 2025, n. 147**.
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	**Art. 25-duodecies**	**D.L. 10 marzo 2023, n. 20**, conv. con mod. dalla **L. 5 maggio 2023, n. 50**	Il testo vigente richiama **art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998** e **art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998**. Le fattispecie dell'art. 12 sono state ulteriormente interessate dal **D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211**.
Razzismo e xenofobia	**Art. 25-terdecies**	**Nessuna modifica diretta rilevata nel periodo considerato**	Nessun ampliamento strutturale rilevante dell'articolo nel periodo considerato.
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	**Art. 25-quaterdecies**	**L. 3 maggio 2019, n. 39**: introduzione dell'articolo	Rinvio alle fattispecie previste dalla **L. 13 dicembre 1989, n. 401**, nei limiti stabiliti dall'articolo.
Reati tributari	**Art. 25-quinquiesdecies**	**D.L. 26 ottobre 2019, n. 124**, conv. con	**D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87**: modifiche a diverse fattispecie del D.Lgs. 74/2000

Fattispecie	Riferimento	Modifiche dirette dell'articolo 231 nel periodo 2019–03.10.2026	Principali modifiche dei reati-presupposto richiamati nel medesimo periodo
		mod. dalla **L. 19 dicembre 2019, n. 157**: introduzione; **D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75**: ampliamento	richiamate dall'articolo. Il testo vigente distingue inoltre le ipotesi transfrontaliere IVA previste dal comma 1-bis.
Contrabbando	**Art. 25-sexiesdecies**	**D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75**: introduzione; **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141**: modifica	Il testo vigente richiama le **disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione** e il **D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504** in materia di accise.
Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 25-septiesdecies**	**L. 9 marzo 2022, n. 22**: introduzione; **L. 22 gennaio 2024, n. 6**: modifica	Il testo vigente richiama, tra gli altri, gli artt. **518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies c.p.**
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	**Art. 25-duodevicies**	**L. 9 marzo 2022, n. 22**: introduzione	Rinvio agli **artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.**
Delitti contro gli animali	**Art. 25-undevicies**	**L. 6 giugno 2025, n. 82**: introduzione	Il Catalogo aggiornato comprende le fattispecie espressamente richiamate dall'articolo, tra cui **artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.**
Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale	**Art. 25-vicies**	**D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160**: introduzione	Il testo vigente richiama espressamente **art. 437-bis c.p.** e **art. 612-quater c.p.**
Delitti tentati	**Art. 26**	**Nessuna modifica diretta rilevata nel periodo considerato**	Non costituisce un'autonoma categoria di reato-presupposto: disciplina l'applicazione delle sanzioni ai delitti del Capo commessi nella forma del tentativo, con riduzione da un terzo alla metà; l'ente non risponde se impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

ULTERIORI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI

Ambito	Fonte normativa	Disciplina essenziale
Reati transnazionali	**Art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146**	Costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente i reati espressamente previsti dalla legge quando ricorrono i requisiti della **transnazionalità** stabiliti dalla stessa L. 146/2006. Il Catalogo li tratta separatamente dagli artt. 24 ss. del D.Lgs. 231/2001.
Responsabilità degli enti nella filiera degli oli vergini di oliva	**Art. 12 L. 14 gennaio 2013, n. 9**	Disciplina speciale applicabile agli enti operanti nell'ambito della **filiera degli oli vergini di oliva**, per le fattispecie espressamente richiamate dalla legge, comprese fattispecie penali in materia alimentare.
Mercati delle cripto-	**Art. 34 D.Lgs. 5**	Disciplina speciale di responsabilità amministrativa dell'ente per

Ambito	Fonte normativa	Disciplina essenziale
attività	**settembre 2024, n. 129**	violazioni connesse ai mercati delle cripto-attività ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114. Il Catalogo precisa che a tali fattispecie trovano applicazione gli **artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001**.

***

Reati-presupposto e aree di rischio potenzialmente rilevanti per D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop.

Ai fini dell'aggiornamento del presente Modello, l'individuazione delle categorie di reato-presupposto viene effettuata, in questa fase, secondo un criterio di potenziale e astratta configurabilità, tenendo conto dell'oggetto sociale, delle attività svolte dalla Cooperativa, dell'assetto di governance, del Regolamento Interno Generale, dell'Organigramma e del Funzionigramma/Manuale Organizzativo vigenti.

Tale ricognizione non comporta l'affermazione che le singole fattispecie siano concretamente esposte a un rischio significativo di commissione, ma individua quelle categorie di reato che, per la natura delle attività esercitate, dei poteri attribuiti agli organi sociali e delle funzioni aziendali presenti, potrebbero solo astrattamente assumere rilevanza per D.IT.

La successiva fase di risk assessment e mappatura delle attività sensibili sarà diretta a verificare, per ciascuna area di rischio potenziale, l'effettiva esposizione della Cooperativa alla commissione dei singoli reati, individuando i processi e i soggetti coinvolti e valutando i protocolli, le procedure, le deleghe e procure, la segregazione delle funzioni, i livelli autorizzativi, la tracciabilità, i flussi informativi e gli ulteriori presidi di controllo esistenti, al fine di determinare il conseguente livello di rischio residuo.

La valutazione preliminare tiene conto, in particolare, del fatto che D.IT ha per oggetto, tra l'altro, l'adozione, la progettazione e il deposito di marchi d'impresa; l'organizzazione e gestione comune dell'attività di convenzionamento e contrattazione collettiva con l'industria per prodotti di largo consumo, alimentari e non; l'organizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali; l'assistenza tecnica ai Soci; il convenzionamento con fornitori di beni e servizi; nonché, nei limiti statutari, la possibilità di operare con terzi, assumere partecipazioni ed emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari.

Il Regolamento Interno Generale prevede inoltre che D.IT operi, per determinate attività, quale mandataria con rappresentanza dei Soci-Cedi, potendo compiere anche in loro nome e per loro conto gli atti necessari o utili all'esecuzione del mandato.

La Cooperativa negozia altresì accordi con fornitori convenzionati e può verificare il rispetto delle condizioni pattuite mediante l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei Soci-Cedi e, nei casi previsti, mediante audit amministrativo-contabili.

Sotto il profilo della governance, la gestione della Cooperativa spetta esclusivamente agli Amministratori; il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto e deve attribuire specifiche deleghe relative alla promozione, comunicazione, modifica, sviluppo e utilizzo dei Marchi-Sigma e dei Marchi-Sisa. Alla luce di tali elementi, sono individuate le seguenti aree di rischio potenziale.

a. Reati societari – art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante in relazione alla governance, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, alla gestione economico-patrimoniale della Cooperativa, ai rapporti con i Soci e con gli organi di controllo, alle deliberazioni assembleari, alle operazioni sul capitale e ai rapporti commerciali con soggetti privati.

Tra le fattispecie potenzialmente configurabili rientrano, in relazione alle attività concretamente esercitate, le false comunicazioni sociali, la corruzione tra privati, l'istigazione alla corruzione tra privati, l'illecita influenza sull'assemblea e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha ampliato l'ambito dell'art. 25-ter anche ai reati societari previsti da leggi speciali e ha introdotto la fattispecie relativa alle false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nelle operazioni societarie transfrontaliere.

La L. 23 settembre 2025, n. 132 ha inoltre modificato l'art. 2637 c.c. – Aggiotaggio, prevedendo un trattamento sanzionatorio aggravato quando il fatto sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale. Il Catalogo aggiornato al 30 settembre 2026 riporta espressamente tale modifica.

b. Falsità in strumenti o segni di riconoscimento – art. 25-bis D.Lgs. 231/2001

L'area deve essere considerata potenzialmente rilevante con particolare riferimento alle fattispecie concernenti la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, tenuto conto della centralità

che lo Statuto e il Regolamento Interno attribuiscono ai Marchi-Sigma, Marchi-Sisa, Marchi-Trasversali e, più in generale, ai segni distintivi utilizzati dalla Cooperativa.

Il Regolamento Interno disciplina espressamente i marchi goduti dalla Cooperativa, le relative licenze e le condizioni di utilizzo da parte dei Soci-Cedi.

La concreta esposizione alle singole fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. dovrà essere verificata nella successiva mappatura dei processi relativi alla gestione, concessione in uso, tutela e controllo dei marchi e dei prodotti contrassegnati dagli stessi.

c. Delitti contro l'industria e il commercio e fattispecie relative ai prodotti alimentari – art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001

Tale area presenta una potenziale rilevanza particolarmente significativa per D.IT in considerazione delle attività di convenzionamento e contrattazione con l'industria, scouting e selezione di fornitori e prodotti, sviluppo e gestione dei prodotti a marchio del distributore, negoziazione commerciale, definizione dei piani promozionali, gestione dei capitolati tecnici, delle non conformità, delle allerte alimentari e della conformità delle etichette.

Il Funzionigramma/Manuale Organizzativo attribuisce ai Category Manager attività di scouting dei fornitori e dei prodotti e di negoziazione delle condizioni commerciali e attribuisce all'Ufficio Qualità Prodotto la gestione delle non conformità, delle allerte alimentari, dei capitolati tecnici, dei controlli analitici e della conformità delle etichette predisposte per nome e per conto di D.IT.

La L. 21 aprile 2026, n. 75 ha modificato direttamente l'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001. Il testo vigente contempla, tra le fattispecie rilevanti, anche l'art. 517-octies, quarto comma, c.p..

Le singole fattispecie concretamente applicabili saranno individuate nella successiva mappatura della filiera dei prodotti, dei rapporti con fornitori e produttori, delle attività di controllo qualità, etichettatura e commercializzazione.

d. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante per i rapporti che D.IT può intrattenere con amministrazioni pubbliche, autorità, enti di vigilanza e controllo, amministrazione finanziaria, enti previdenziali, autorità sanitarie e altri soggetti pubblici, nonché in relazione ad autorizzazioni, verifiche, ispezioni, contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche.

L'art. 24 comprende anche i delitti di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p. e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p.

Con riguardo all'art. 25, il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto l'art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili – e modificato la relativa disciplina 231. La L. 9 agosto 2024, n. 114 ha successivamente abrogato il delitto di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. e modificato, tra l'altro, l'art. 346-bis c.p. in materia di traffico di influenze illecite.

e. Delitti informatici e trattamento illecito di dati – art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante in ragione dell'impiego di sistemi informativi e della presenza di una specifica funzione Sistemi Informativi, cui è attribuita la gestione strategica e operativa della componente applicativa e tecnologica nonché il contributo all'attuazione delle misure in materia di privacy e NIS2.

La L. 28 giugno 2024, n. 90 ha modificato direttamente l'art. 24-bis e numerose fattispecie informatiche del codice penale, ampliando e rafforzando il sistema di responsabilità dell'ente in materia di criminalità informatica.

La successiva mappatura dovrà considerare, tra l'altro, gestione degli accessi, credenziali, sistemi aziendali, reti, sicurezza informatica, dati e rapporti con fornitori IT.

f. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio – art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante in relazione ai flussi economici e finanziari, alla tesoreria, ai pagamenti e incassi, ai rapporti con fornitori e controparti e alla provenienza dei beni e delle risorse utilizzati nelle operazioni della Cooperativa.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ha modificato le fattispecie previste dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., ampliandone il perimetro sostanziale. L'art. 25-octies continua a richiamare espressamente tali quattro disposizioni.

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, ha inoltre modificato l'art. 648 c.p.

g. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori – art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante con riferimento alla tesoreria, ai pagamenti, alle movimentazioni finanziarie e alla gestione dei rapporti economici con Soci, fornitori e altri soggetti.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p., già incluso nell'art. 25-octies.1, è stato ulteriormente modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

h. Reati tributari – art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

L'area presenta una potenziale rilevanza diretta per i processi di contabilità, fatturazione, predisposizione delle dichiarazioni, adempimenti fiscali, tesoreria e budgeting.

Il Funzionigramma/Manuale Organizzativo attribuisce espressamente alla funzione Amministrazione la regolare tenuta delle registrazioni contabili, la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti fiscali, la gestione della tesoreria e le attività di budgeting.

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha modificato diverse fattispecie contenute nel D.Lgs. 74/2000 rilevanti ai fini dell'art. 25-quinquiesdecies.

i. Delitti contro la personalità individuale, con particolare riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante in relazione alla gestione del personale nonché, sotto il profilo della filiera, alla selezione e gestione di fornitori, appaltatori e altri soggetti che possano impiegare manodopera.

Particolare attenzione deve essere posta all'art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115 ha inoltre modificato l'art. 25-quinquies e la normativa penale in materia di tratta di esseri umani.

La concreta configurabilità delle singole ipotesi dovrà essere accertata attraverso l'analisi dei processi di gestione del personale e delle controparti.

j. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante rispetto ai processi di assunzione e gestione del personale e, nei limiti in cui ciò sia riconducibile ai processi della Cooperativa, ai rapporti con appaltatori e fornitori.

Ai fini della successiva mappatura dovranno essere considerate le specifiche fattispecie dell'art. 22 e dell'art. 12 D.Lgs. 286/1998 richiamate dall'art. 25-duodecies.

k. Reati commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro – art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante in relazione all'organizzazione del lavoro e agli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Il Funzionigramma/Manuale Organizzativo individua il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione quale consulente esterno e attribuisce alla funzione Risorse Umane compiti connessi alla certificazione UNI ISO 45001.

La concreta esposizione dovrà essere valutata tenendo conto delle attività lavorative svolte, del Documento di Valutazione dei Rischi e dell'intero sistema prevenzionistico adottato.

l. Reati ambientali – art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante in relazione agli obblighi ambientali eventualmente applicabili alle attività della Cooperativa, alla gestione di rifiuti e materiali, agli imballaggi, ai prodotti e ai rapporti con soggetti incaricati di attività aventi rilevanza ambientale.

Il catalogo è stato sensibilmente modificato nel 2025 e ulteriormente ampliato dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81.

La concreta configurabilità delle numerose fattispecie comprese nell'art. 25-undecies dovrà essere verificata puntualmente nella successiva mappatura e non può essere desunta dalla sola appartenenza al catalogo 231.

m. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

L'area è potenzialmente rilevante in relazione alle attività di marketing, comunicazione, pubblicità, siti internet, social media, materiale promozionale, contenuti digitali e software.

Tale rilevanza è coerente con l'oggetto sociale, che comprende espressamente le attività promozionali e pubblicitarie, e con il Funzionigramma/Manuale Organizzativo, che contempla specifiche funzioni di Marketing e Comunicazione.

Le modifiche introdotte dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 e dalla L. 23 settembre 2025, n. 132 alle disposizioni della L. 633/1941 dovranno essere considerate nella successiva analisi delle specifiche attività sensibili.

n. Razzismo e xenofobia – art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001

L'area può essere considerata potenzialmente rilevante in relazione alla gestione delle risorse umane, alla comunicazione interna ed esterna e alle politiche aziendali in materia di inclusione e non discriminazione.

L'assetto organizzativo comprende una funzione Risorse Umane, un Responsabile del Sistema di Gestione per le Pari Opportunità e un Comitato Guida.

La concreta esposizione alle singole fattispecie dovrà tuttavia essere verificata nella mappatura.

o. Reati di contrabbando – art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001

La categoria è potenzialmente rilevante nella misura in cui D.IT, direttamente o attraverso i processi di approvvigionamento e i rapporti con fornitori, possa essere coinvolta in operazioni di importazione, esportazione o movimentazione di merci assoggettate a disciplina doganale o ad accisa.

Il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 ha modificato direttamente l'art. 25-sexiesdecies coordinandolo con le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e con il D.Lgs. 504/1995 in materia di accise.

La verifica dei concreti flussi di approvvigionamento consentirà di determinare il livello effettivo di esposizione.

p. Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea – art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001

La categoria, introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, deve essere considerata quale area di rischio potenziale in relazione ai rapporti commerciali e finanziari con fornitori e altre controparti, alla provenienza e destinazione delle merci e all'eventuale operatività con soggetti, entità o Paesi sottoposti a misure restrittive dell'Unione europea.

La concreta rilevanza dipenderà, in particolare, dalla struttura della supply chain, dalla localizzazione delle controparti e dai controlli sulle stesse.

q. Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale – art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore il 30 settembre 2026, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies.

La categoria deve essere inclusa tra le aree di rischio potenziale, senza che ciò implichi, allo stato, l'esistenza di un'esposizione concreta di D.IT alle relative fattispecie.

La presenza di una funzione Sistemi Informativi e di processi di marketing, comunicazione e gestione di contenuti digitali rende infatti opportuno verificare, nella successiva mappatura, se, quali e con quali modalità sistemi di intelligenza artificiale siano effettivamente utilizzati dalla Cooperativa o da fornitori che operino per suo conto. Solo all'esito di tale verifica dei presidi adottati in caso di utilizzo sarà possibile stabilire la concreta rilevanza dei reati richiamati dall'art. 25-vicies e il relativo rischio residuo.

r. Delitti contro gli animali – art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001

La categoria, introdotta dalla L. 6 giugno 2025, n. 82, può essere prudenzialmente compresa tra le aree di rischio potenziale in considerazione dell'operatività della Cooperativa nel settore della distribuzione alimentare e della selezione e convenzionamento di prodotti e fornitori, anche con riferimento a prodotti di origine animale.

Dalla documentazione attualmente esaminata non emergono attività dirette di allevamento, custodia o trattamento di animali; pertanto sarà la successiva analisi della filiera, dei prodotti e dei fornitori a consentire di stabilire se e in quale misura le singole fattispecie previste dall'art. 25-undevicies siano concretamente configurabili.

s. Abusi di mercato – art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001

Anche questa categoria merita una valutazione potenziale, tenuto conto che lo Statuto consente alla Cooperativa di emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese.

Ciò non consente, da solo, di affermare una concreta esposizione ai delitti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. La successiva mappatura dovrà pertanto accertare se D.IT ponga effettivamente in essere operazioni, detenga informazioni o utilizzi strumenti finanziari tali da rendere concretamente sensibile l'area.

La L. 23 settembre 2025, n. 132 ha inoltre inciso sulla fattispecie di manipolazione del mercato in relazione all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

t. Ulteriori categorie di reato-presupposto

Le ulteriori categorie contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e dalla legislazione speciale che, sulla base della documentazione attualmente disponibile, non presentano un collegamento potenziale sufficientemente significativo con l'oggetto sociale, le attività o l'assetto organizzativo di D.IT, non vengono in questa fase qualificate come aree di rischio potenziale specifico.

Esse restano comunque comprese nel monitoraggio normativo del Modello e dovranno essere nuovamente considerate qualora intervengano modifiche legislative, organizzative, societarie o operative suscettibili di modificarne la rilevanza.

In conclusione, la precedente individuazione rappresenta pertanto una ricognizione delle categorie di reato astrattamente e potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività di D.IT, effettuata anteriormente alla valutazione dei presidi di prevenzione e controllo. La successiva mappatura delle attività sensibili avrà ad oggetto, per ciascuna delle aree

individuate, l'esame dei processi aziendali concretamente svolti e dei relativi protocolli, procedure, deleghe, procure, sistemi autorizzativi, controlli, flussi informativi e ulteriori presidi esistenti, al fine di valutare la probabilità di commissione delle singole fattispecie e determinare il relativo livello di rischio residuo.

Pertanto, l'inclusione di una categoria nel presente elenco non equivale a una valutazione di rischio effettivo o elevato, ma indica esclusivamente la sua potenziale riconducibilità alle attività, ai poteri o ai processi della Cooperativa.

***

Di seguito si riassumono, pertanto, in ordine cronologico, le principali innovazioni normative di interesse per l'ente dalla data di ultima revisione del presente modello del marzo 2024 al 30 settembre 2026:

- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha modificato l'art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori), fattispecie richiamata dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. La modifica rileva pertanto quale intervento sulla fattispecie penale presupposto, non quale modifica diretta dell'art. 25-octies.1.

- **D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87**, recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111", ha modificato diverse disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra cui l'art. 10-quater (Indebita compensazione), incidendo quindi sul perimetro sostanziale dei reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001. Il provvedimento non ha modificato direttamente l'art. 25-quinquiesdecies, ma le fattispecie penali da esso richiamate.

- **L. 28 giugno 2024, n. 90**, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", ha inciso in modo significativo sulla disciplina dei reati informatici e ha modificato direttamente l'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001, introducendo, tra l'altro, il comma 1-bis e rimodulando i richiami alle fattispecie del codice penale e il relativo apparato sanzionatorio. Il testo vigente dell'art. 24-bis contempla, tra gli altri, l'art. 629, terzo comma, c.p. e l'art. 635-quater.1 c.p.. La medesima legge ha inoltre modificato l'art. 640 c.p., con riflessi sulla fattispecie

richiamata dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001, senza tuttavia modificare direttamente quest'ultimo articolo.

- **D.L. 4 luglio 2024, n. 92**, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto nel codice penale l'art. 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e ha conseguentemente modificato direttamente l'art. 25 D.Lgs. 231/2001, inserendo tale fattispecie tra i reati rilevanti quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione. È stata altresì modificata la rubrica dell'art. 25, oggi denominata "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione". Il testo vigente richiama espressamente l'art. 314-bis c.p.
- **L. 9 agosto 2024, n. 114**, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", ha abrogato l'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e modificato gli artt. 322-bis, 323-bis e 323-ter c.p., nonché sostituito l'art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite). Tali interventi incidono sul perimetro delle fattispecie penalistiche considerate dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001.
- **D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129**, recante l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA), ha introdotto all'art. 34 una specifica forma di responsabilità amministrativa dell'ente per le violazioni, commesse nel suo interesse o vantaggio, dei divieti previsti dagli artt. 89, 90 e 91 del Regolamento (UE) 2023/1114. Tale responsabilità non è stata inserita nell'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 e va pertanto tenuta distinta dal catalogo dei reati-presupposto propriamente detto. Il Catalogo allegato la colloca correttamente tra le ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa alle quali trovano applicazione specifiche disposizioni del D.Lgs. 231/2001.
- **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141**, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", ha modificato direttamente l'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando, adeguando il rinvio normativo alle nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e comprendendo anche i reati previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle accise. Ha altresì riorganizzato la disciplina penale doganale, sostituendo il previgente sistema fondato sul D.P.R. 43/1973.

- **L. 7 ottobre 2024, n. 143**, di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, è intervenuta sulla disciplina del diritto d'autore. Tuttavia, l'introduzione dell'art. 174-sexies L. 22 aprile 1941, n. 633 non costituisce, di per sé, ampliamento del catalogo dell'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001, poiché tale disposizione non è tra quelle espressamente richiamate dall'art. 25-novies. Pertanto tale intervento può essere richiamato nell'aggiornamento della normativa di settore, ma non va qualificato come nuovo reato-presupposto 231.

- **D.L. 11 ottobre 2024, n. 145**, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha modificato la disciplina contenuta nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riguardo all'impiego e all'ingresso di cittadini stranieri. Ai fini dell'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001, occorre tuttavia considerare esclusivamente le modifiche che incidono sulle specifiche fattispecie richiamate dalla norma, in particolare sull'art. 22, comma 12-bis, e sull'art. 12 nei commi espressamente previsti; le modifiche all'art. 18-ter e ad altre disposizioni dell'art. 22 non determinano automaticamente un ampliamento del catalogo 231.

- **L. 14 novembre 2024, n. 166**, di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, ha modificato diverse disposizioni della L. 22 aprile 1941, n. 633, tra cui gli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies, fattispecie rilevanti ai fini dell'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001. Le modifiche all'art. 181-bis riguardano invece il sistema del contrassegno e non costituiscono autonomamente una nuova fattispecie-presupposto.

- **L. 6 giugno 2025, n. 82**, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies – Delitti contro gli animali, ampliando direttamente il catalogo dei reati-presupposto. La disposizione richiama le specifiche fattispecie contemplate dalla legge, tra cui gli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.; l'art. 544-septies c.p., relativo alle circostanze aggravanti, non costituisce invece un autonomo reato-presupposto. La legge ha inoltre inciso su disposizioni rilevanti in materia ambientale, tra cui gli artt. 727-bis e 733-bis c.p., quest'ultimo successivamente interessato dalla riforma ambientale del 2026.

- **D.L. 11 aprile 2025, n. 48**, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto l'art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo), fattispecie rilevante nell'ambito dell'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Il provvedimento ha inoltre modificato l'art. 435 c.p.; la sua rilevanza ex art. 25-quater deve tuttavia essere valutata in relazione alla sussistenza della finalità terroristica richiesta dalla norma 231. Il Catalogo allegato conferma l'introduzione dell'art. 270-quinquies.
- **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81**, recante disposizioni integrative e correttive in materia tributaria, ha modificato anche l'art. 88 del D.Lgs. 141/2024, relativo alle circostanze aggravanti del contrabbando. Si tratta di una modifica della disciplina penale richiamata dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001, non di una modifica diretta dell'articolo 231. Il Catalogo allegato riporta espressamente tale aggiornamento.
- **D.L. 8 agosto 2025, n. 116**, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha profondamente innovato la materia dei reati ambientali, incidendo anche direttamente sull'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 e sul sistema sanzionatorio applicabile agli enti. Sono state inoltre modificate numerose fattispecie ambientali del codice penale e del D.Lgs. 152/2006. In particolare, gli artt. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo) e 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica) non sono stati introdotti nel codice penale nel 2025, ma sono stati inclusi nel perimetro della responsabilità 231; analogamente, alcune disposizioni del D.Lgs. 152/2006, tra cui l'art. 256-bis, erano preesistenti e sono state modificate e/o ricomprese nel rinnovato catalogo.
- **L. 23 settembre 2025, n. 132**, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", ha introdotto e modificato diverse disposizioni con riflessi sul sistema 231. In particolare, ha modificato l'art. 2637 c.c. (Aggiotaggio), rilevante ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001; l'art. 185 D.Lgs. 58/1998 (Manipolazione del mercato), rilevante ai sensi dell'art. 25-sexies; e l'art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941, rilevante nell'ambito dell'art. 25-novies. L'introduzione dell'art. 70-septies L. 633/1941, invece, non costituisce autonomamente un reato-presupposto 231. La medesima legge ha introdotto l'art. 612-quater c.p., che diverrà successivamente reato-presupposto con l'introduzione dell'art. 25-vicies da parte del D.Lgs. 160/2026.

- **D.L. 3 ottobre 2025, n. 146**, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2025, n. 179, ha ulteriormente modificato la disciplina dell'ingresso e del lavoro dei cittadini stranieri, intervenendo sull'art. 22 D.Lgs. 286/1998. Le modifiche ai commi 2-bis.1 e 2-bis.2 non coincidono tuttavia con il comma 12-bis espressamente richiamato dall'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001; il provvedimento rileva quindi per l'aggiornamento generale della disciplina dell'impiego di lavoratori stranieri, ma non costituisce di per sé una modifica del catalogo dei reati-presupposto.
- **D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211**, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.2 – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea. Ai fini della responsabilità dell'ente, il testo vigente richiama specificamente, nei termini e nei commi indicati dall'articolo, gli artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p., nonché la fattispecie prevista dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998 connessa alla violazione delle misure restrittive dell'Unione europea. Gli artt. 275-quinquies e seguenti disciplinano invece ulteriori aspetti del sistema penale – quali colpa, circostanze, confisca, pubblicazione della sentenza e giurisdizione – e non devono essere elencati tutti come autonomi reati-presupposto ex art. 25-octies.2.
- Il medesimo **D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211** ha modificato anche disposizioni generali del D.Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 10 contempla ora, nei casi espressamente previsti dalla legge, la determinazione della sanzione pecuniaria in percentuale sul fatturato globale totale dell'ente; l'art. 13 è stato coordinato con la speciale durata delle sanzioni interdittive prevista dall'art. 25-octies.
- **L. 11 marzo 2026, n. 34** – Legge annuale sulle piccole e medie imprese, entrata in vigore il 7 aprile 2026, ha apportato modifiche alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo al lavoro agile. **Tali disposizioni rilevano ai fini dell'aggiornamento della valutazione dei rischi connessi all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, senza tuttavia modificarne direttamente il testo**.
- **D.L. 24 febbraio 2026, n. 23**, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, ha modificato, tra le altre, le fattispecie di ricettazione ex art. 648 c.p., rilevante ai sensi dell'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, e di ricettazione di beni culturali ex art. 518-quater c.p., rilevante ai sensi dell'art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001. **Si tratta di modifiche**

delle fattispecie-presupposto, non di modifiche dirette dei due articoli del D.Lgs. 231/2001.

- **L. 21 aprile 2026, n. 75**, recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", ha modificato direttamente l'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio. La legge ha, tra l'altro, abrogato gli artt. 516 e 517-bis c.p., modificato l'art. 517-quater c.p. e introdotto nuove disposizioni in materia di frodi alimentari. Ai fini specifici della responsabilità 231, il nuovo art. 25-bis.1 richiama, oltre alle fattispecie già previste, l'art. 517-octies, quarto comma, c.p.; gli artt. 517-sexies e 517-septies non sono invece autonomamente elencati nell'art. 25-bis.1.

- La medesima **L. 21 aprile 2026, n. 75** ha inoltre modificato la disciplina speciale di cui all'art. 12 L. 14 gennaio 2013, n. 9, relativa alla responsabilità degli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva, e ha inciso sull'art. 9 L. 16 marzo 2006, n. 146 in materia di operazioni sotto copertura. Quest'ultima modifica assume rilievo per l'attività investigativa concernente anche alcune fattispecie ambientali e altri reati, ma non costituisce una modifica diretta degli artt. 25-quater, 25-undecies o 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001.

- **D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81**, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha operato una nuova e rilevante modifica diretta dell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001. Il provvedimento ha modificato e ampliato le fattispecie ambientali richiamate, introducendo, tra l'altro, l'art. 452-bis.1 c.p. e nuove disposizioni penali ambientali, nonché nuove fattispecie previste dallo stesso D.Lgs. 81/2026. Il vigente art. 25-undecies richiama espressamente, tra l'altro, gli artt. 452-bis e 452-bis.1 c.p.

- **D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83**, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico e sui diritti dei lavoratori di Paesi terzi, ha modificato la disciplina contenuta nell'art. 22 D.Lgs. 286/1998. **Il provvedimento rileva quale aggiornamento della normativa di settore connessa all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001, ma non modifica direttamente l'art. 25-duodecies;** ai fini del reato-presupposto occorre verificare specificamente l'incidenza delle modifiche sul comma 12-bis, che è quello richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

- **D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115**, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1712 concernente la prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ha modificato direttamente l'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale. Il decreto ha introdotto il nuovo art. 601.1 c.p. (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta), oggi espressamente richiamato dall'art. 25-quinquies, e ha modificato ulteriori disposizioni penalistiche in materia di tratta e sfruttamento.
- **D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128**, recante la riforma organica del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ha modificato, tra l'altro, gli artt. 187-ter.1 e 187-quinquies TUF. Tali disposizioni attengono al sistema delle sanzioni amministrative e alla specifica responsabilità dell'ente prevista dal TUF e non costituiscono una modifica diretta dell'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001, il quale continua a riferirsi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, Capo II, TUF. Il provvedimento va quindi richiamato separatamente nell'aggiornamento della disciplina degli abusi di mercato.
- **D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore il 30 settembre 2026**, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies – Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale. La nuova disposizione prevede la responsabilità dell'ente per il delitto di cui all'art. 437-bis c.p. – Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi e per il delitto di cui all'art. 612-quater c.p. – Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. Il testo vigente prevede, rispettivamente, sanzioni pecuniarie da 600 a 1.000 quote e da 200 a 700 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e).

****

In particolare si precisa che i decreti ministeriali del 21 giugno 2024 e del 18 maggio 2026 come meglio di seguito indicati, relativi alla determinazione del costo medio del rimpatrio, aggiornano la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 22, comma 12-ter, D.Lgs. 286/1998, mentre l'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 assume come fattispecie-presupposto, per l'impiego irregolare, il comma 12-bis. Possono essere

richiamati nella parte del Modello dedicata alla normativa sull'impiego di cittadini stranieri, ma non sono propriamente qualificabili come modifiche del catalogo 231.

- Decreto 21 giugno 2024 – "Determinazione del costo medio del rimpatrio": il provvedimento ha aggiornato, per gli anni 2023 e 2024, il costo medio del rimpatrio rilevante ai fini della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 22, comma 12-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Tale disposizione si colloca nell'ambito della disciplina dell'impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, materia connessa all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il decreto non modifica tuttavia direttamente l'art. 25-duodecies né amplia il catalogo dei reati-presupposto, posto che, per quanto riguarda l'impiego irregolare, l'art. 25-duodecies richiama quale fattispecie penale presupposto l'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998, mentre il comma 12-ter disciplina la relativa sanzione amministrativa accessoria. Il testo vigente dell'art. 25-duodecies conferma tale delimitazione.

- **Decreto 18 maggio 2026** – "Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2026": il provvedimento ha aggiornato per l'anno 2026 il costo medio del rimpatrio ai fini della sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 22, comma 12-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Anche tale intervento è rilevante ai fini dell'aggiornamento complessivo della disciplina sull'impiego di cittadini stranieri e, quindi, del sistema di prevenzione e controllo collegato all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001. Non costituisce tuttavia una modifica diretta dell'art. 25-duodecies né una nuova fattispecie di reato-presupposto, trattandosi dell'aggiornamento dell'importo della sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma 12-ter, mentre il reato-presupposto rilevante ai fini 231 resta quello individuato dal comma 12-bis dell'art. 22 D.Lgs. 286/1998, oltre alle ulteriori fattispecie dell'art. 12 espressamente richiamate dall'art. 25-duodecies.

Così non perdiamo nessun aggiornamento intervenuto tra marzo 2024 e settembre 2026, ma evitiamo di attribuire a questi due decreti un effetto sul catalogo 231 che giuridicamente non hanno.

Nella parte speciale del modello organizzativo risulteranno commentati i riferimenti rilevanti per la descrizione dei comportamenti suggeriti per prevenire la commissione degli stessi.

I soggetti

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa il sorgere della responsabilità in capo all'ente devono essere legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza.

In particolare **l'art. 5** del D.Lgs. 231/2001 individua:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, cosiddetti "apicali";
- i soggetti che esercitano **di fatto** la gestione ed il controllo dell'ente;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e apicali.

Il legislatore ha dato rilievo anche alle situazioni "di fatto", cioè a quelle situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc).

La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente

L'art. 6 del Decreto dispone che, nel caso il reato sia stato commesso da **soggetti** in posizione **apicale**, la società non risponde se prova che:

a. organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (di seguito anche "modelli organizzativi" o "modelli") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Infatti, si ribadisce come, istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un **organo di controllo interno all'ente** con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono pertanto rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 dispone che l'ente è responsabile se la commissione del reato da parte di un **soggetto sottoposto all'altrui direzione** è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza**; obblighi che si riterranno (salvo prova contraria che dovrà fornire la Pubblica Accusa) assolti se l'ente ha adottato efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "modello organizzativo" o "modello" o "MOG").

L'interesse o il vantaggio dell'ente.

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo all'ente è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati **"*nell'interesse o a vantaggio della Società*",** mentre tale responsabilità è espressamente esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso dal responsabile del fatto o dell'evento "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

La colpa nell'organizzazione

La responsabilità prevista in capo all'ente dal D.Lgs. 231/2001 discende da una **"colpa nell'organizzazione"** dell'ente.

L'adozione dei modelli *ante e post delictum*

L'efficacia "esimente" dei modelli organizzativi è subordinata alla loro antecedente adozione rispetto alla commissione del reato.

Se adottati dopo la commissione del fatto criminoso, i modelli organizzativi possono determinare una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione di misure cautelari interdittive (si veda oltre).

Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla restituzione dell'illecito profitto, essi possono determinare la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria.

Modelli organizzativi e possibilità di difesa

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito il ruolo centrale del Modello di organizzazione, gestione e controllo nel sistema di responsabilità delineato dal D.Lgs. 231/2001. Già la Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 17 novembre 2009, n. 36083, aveva affermato che, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità dell'ente e, in particolare, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, la mancata adozione e attuazione di un Modello organizzativo idoneo assume rilievo quale omissione delle cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati. Più precisamente, l'assenza del Modello impedisce all'ente di avvalersi dell'esimente prevista dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001, ferma restando la necessità di accertare gli ulteriori presupposti della responsabilità dell'ente.

Un significativo sviluppo di tale impostazione è rappresentato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 15 giugno 2022, n. 23401, relativa al caso Impregilo. La Suprema Corte ha escluso che la responsabilità dell'ente possa derivare automaticamente dalla mera commissione del reato-presupposto, individuandone invece il fondamento nella colpa di organizzazione, ossia nella carenza di un adeguato assetto organizzativo diretto a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La stessa sentenza ha precisato che, in presenza di un Modello idoneo ed efficacemente attuato, l'esimente prevista dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001 presuppone, per i reati commessi dai soggetti apicali, che questi abbiano eluso fraudolentemente il Modello. L'elusione fraudolenta non coincide con la semplice violazione delle regole organizzative, ma richiede una condotta connotata da carattere ingannevole o decettivo, idonea ad aggirare i presidi e i controlli predisposti dall'ente.

Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella più recente Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 25 giugno 2024, n. 31665, depositata il 2 agosto 2024. La Corte ha ribadito che, ai fini della responsabilità dell'ente, non sono di per sé sufficienti la mancanza o l'inidoneità del Modello organizzativo o la sua inefficace attuazione, essendo necessaria la prova di una specifica colpa di organizzazione, distinta dalla colpa della persona fisica autrice del reato. Tale deficit organizzativo costituisce elemento della fattispecie di responsabilità dell'ente e deve essere accertato in concreto, unitamente al reato-presupposto e al collegamento tra quest'ultimo e l'organizzazione dell'ente.

Ne consegue che la commissione del reato-presupposto non determina automaticamente l'inidoneità del Modello né la responsabilità dell'ente. La valutazione deve riguardare, in concreto, l'assetto organizzativo predisposto, l'idoneità delle regole cautelari adottate, la loro effettiva attuazione e, ove si tratti di soggetti apicali, le modalità con le quali tali presidi siano stati eventualmente fraudolentemente elusi.

In tale prospettiva, il Modello costituisce non un mero adempimento formale, ma uno strumento sostanziale di prevenzione e di difesa dell'ente, la cui efficacia deve essere valutata con riferimento alla specifica realtà organizzativa, alle attività esercitate, ai rischi concretamente prevedibili e ai presidi effettivamente predisposti e attuati.

I reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231/2001 (aggiornamento al 30.09.2026)

Viene ALLEGATO l'elenco aggiornato contenente le modificazioni relative agli articoli del Decreto richiamanti i vari reati presupposto (ALLEGATO 'A'). L'elenco riporta il dettaglio del reato presupposto ex Decreto, nella seconda colonna le pene previste per le violazioni amministrative a carico di società e la norma del Codice Penale o di diritto penale speciale penalmente sanzionata.

Le sanzioni

Le sanzioni applicabili all'ente in caso di accertamento della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sono disciplinate dagli artt. 9 e seguenti del Decreto.

Gli artt. 9 e 10 del Decreto, nel testo vigente, dispongono:

Art. 9
Sanzioni amministrative

1. *Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:*

a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.

2. *Le sanzioni interdittive sono:*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10
Sanzione amministrativa pecuniaria

1. *Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.*
2. *La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.*
3. *Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.*

3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

4. *Non è ammesso il pagamento in misura ridotta*.

Le sanzioni applicabili si distinguono, pertanto, nelle seguenti categorie.

Sanzioni pecuniarie. La sanzione pecuniaria consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente. Nel sistema ordinario essa viene determinata secondo il meccanismo delle quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Il valore della singola quota è compreso tra euro 258 ed euro 1.549. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della singola quota è

invece determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Dal 2025 il sistema è stato integrato con il nuovo comma 3-bis dell'art. 10, che, nei casi espressamente previsti dalla legge, consente di commisurare la sanzione a una specifica percentuale del fatturato globale totale dell'ente. Si tratta di un criterio ulteriore rispetto al sistema ordinario delle quote e applicabile soltanto nelle fattispecie per le quali la legge lo preveda espressamente. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Sanzioni interdittive. Esse incidono direttamente sull'attività e sull'operatività dell'ente e consistono, secondo l'art. 9, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Diversamente dalla sanzione pecuniaria, tali sanzioni non si applicano a tutti i reati-presupposto, ma soltanto nei casi in cui siano espressamente previste dalla specifica disposizione incriminatrice e ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 13 del Decreto.

L'art. 13, nel testo vigente, dispone:

Art. 13
Sanzioni interdittive

1. *Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.*
3. *Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.*

La durata ordinaria delle sanzioni interdittive è pertanto compresa tra tre mesi e due anni, ferme le discipline speciali richiamate dal comma 2 dell'art. 13 e, in particolare, quelle previste dall'art. 25, comma 5, e dal nuovo art. 25-octies.2, comma 3.

Le sanzioni interdittive possono avere effetti particolarmente incisivi sull'organizzazione e sulla continuità dell'attività dell'ente e sono caratterizzate da una specifica funzione preventiva, essendo dirette anche a impedire la reiterazione di illeciti della stessa natura.

Misure interdittive applicabili in via cautelare. Le medesime misure interdittive possono essere applicate, ricorrendone i presupposti previsti dal Decreto, anche durante il procedimento e prima della sentenza definitiva. La loro applicazione cautelare non consegue automaticamente alla contestazione di un reato-presupposto, ma richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina cautelare e una specifica valutazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 231/2001, nel disporre la misura cautelare il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può corrispondere a quella della sanzione interdittiva applicata con la sentenza, ma non può comunque superare un anno e quattro mesi. Il periodo di applicazione della misura cautelare viene computato nella durata della sanzione successivamente applicata in via definitiva.

Pubblicazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 231/2001, la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione avviene secondo le modalità previste dall'art. 36 c.p. e mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale ed è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Confisca. Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/2001, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, fatta salva la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Il vigente art. 19 contiene inoltre una specifica disciplina per le ipotesi in cui la confisca riguardi stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva.

Il sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/2001 presenta, pertanto, una struttura graduata: alla sanzione pecuniaria, che accompagna sempre l'accertamento della responsabilità dell'ente, possono aggiungersi, quando espressamente previste e ricorrendone i relativi presupposti, sanzioni interdittive capaci di incidere direttamente sull'esercizio dell'attività;

completano il sistema la confisca e, nei casi previsti, la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive possono inoltre essere anticipate, nei limiti stabiliti dalla legge, mediante la loro applicazione in sede cautelare.

Requisiti dei modelli

Perché i modelli siano efficaci - e possano essere giudicati **idonei allo scopo** - devono rispondere **concretamente** alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati presenti nella mappatura dei rischi come reati presupposto;
- venire aggiornati in caso di introduzione di nuovi reati presupposto, preceduti da una rimappatura del rischio operativo;
- prevedere dei protocolli idonei ed efficaci ad attuare le decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare (e sanzionatorio per i soggetti non facenti parte del personale dell'ente) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate da parte dei soggetti interni all'ente (e di quelli esterni che operano per conto dello stesso).

Idoneità dei modelli

Ai fini della redazione e dell'adozione dei Modelli, occorre considerare che il D.Lgs. 231/2001 non prevede un modello organizzativo uniforme o tipizzato, ma individua, all'art. 6, comma 2, alcuni requisiti essenziali che il Modello deve soddisfare in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati: individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; previsione di specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente; individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; previsione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nella valutazione dell'idoneità del Modello conserva rilievo la pronuncia del Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 17 novembre 2009, che ha riconosciuto l'idoneità del Modello adottato dall'ente sottoposto a procedimento e costituisce una delle prime significative applicazioni giurisprudenziali dell'efficacia esimente prevista dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

Tra i principi che emergono da tale impostazione, due appaiono di particolare rilievo:

a) la valutazione circa l'idoneità del Modello deve essere effettuata secondo un giudizio ex ante, collocandosi idealmente nel momento precedente alla commissione del reato e verificando se l'assetto organizzativo fosse, in quel momento, adeguato a prevenire reati della specie di quello verificatosi, escludendosi così una responsabilità dell'ente automaticamente derivante dalla mera commissione del reato-presupposto;

b) ai fini della valutazione della diligenza organizzativa dell'ente possono assumere rilievo i codici di comportamento e le Linee Guida emanate dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001, quali parametri di riferimento per la costruzione del sistema di prevenzione, ferma restando la necessità di verificare l'adeguatezza concreta del Modello rispetto alla specifica realtà aziendale.

La **Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 15 giugno 2022, n. 23401**, nel noto caso Impregilo, si è nuovamente soffermata sull'idoneità del Modello organizzativo adottato dalla società, chiarendo che la mera commissione del reato-presupposto non equivale a dimostrare l'inidoneità del Modello e che la responsabilità dell'ente non può essere ricostruita secondo un criterio di responsabilità oggettiva.

La Corte ha inoltre affermato che l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 deve essere letto nel quadro di una responsabilità fondata sulla colpa di organizzazione, ossia sull'inadeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto dall'ente per prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non è quindi sufficiente affermare che, poiché il reato è stato commesso, il Modello fosse necessariamente inidoneo.

La medesima sentenza ha precisato che, ai fini dell'esimente prevista dall'art. 6, nei reati commessi da soggetti apicali l'elusione del Modello deve presentare carattere fraudolento, non potendo coincidere con la semplice inosservanza o violazione delle regole organizzative.

La Cassazione ha inoltre chiarito che la mera conformità del Modello alle Linee Guida di settore, pur rappresentando un importante parametro di riferimento, non costituisce di per sé

elemento sufficiente per affermarne l'idoneità. Le Linee Guida non rappresentano infatti la regola organizzativa esclusiva ed esaustiva, essendo necessario verificare il concreto adattamento del Modello alla struttura, alle dimensioni, all'attività e agli specifici rischi dell'ente.

Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella **Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 25 giugno 2024, n. 31665, depositata il 2 agosto 2024**. La Corte ha affermato che, ai fini della responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione riveste una funzione analoga a quella della colpa nel reato della persona fisica e costituisce elemento del fatto tipico dell'illecito dell'ente. Il relativo onere probatorio grava sull'accusa, che deve dimostrare, oltre al reato-presupposto e al nesso causale con il comportamento dell'ente, la sussistenza di una concreta carenza organizzativa.

La sentenza ha altresì precisato che non sono di per sé sufficienti la mancanza o l'inidoneità del Modello organizzativo, né la sua inefficace attuazione, essendo comunque necessaria la dimostrazione di una specifica colpa di organizzazione distinta dalla colpa dell'autore materiale del reato.

Nel caso esaminato, relativo a un reato commesso in violazione della normativa antinfortunistica, la Corte ha valorizzato il fatto che la società fosse dotata di un sistema organizzativo e di prescrizioni preventive concretamente adottate e generalmente rispettate, mentre l'evento era derivato da una iniziativa autonoma ed estemporanea del dirigente delegato, in contrasto con le regole aziendali.

Anche tale profilo conferma che la responsabilità dell'ente non può essere automaticamente desunta dal solo verificarsi dell'evento o dalla commissione del reato.

La giurisprudenza di legittimità conferma pertanto che l'idoneità del Modello deve essere valutata in concreto, tenendo conto della specifica organizzazione dell'ente, della natura e delle dimensioni dell'attività esercitata, dei rischi prevedibili e dell'effettiva attuazione dei protocolli e dei controlli predisposti.

La sentenza delle Suprema Corte n. 31665/2024 pertanto, non rappresenta un principio generale della "prognosi postuma/ex ante" come suo nucleo centrale; quel principio era già consolidato. Tale arresto è particolarmente utile per rafforzare invece colpa di organizzazione, onere della prova a carico dell'accusa e divieto di automatismi.

Si prenda in considerazione anche la recente posizione assunta dalla Suprema Corte **Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2026, n. 24402; Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 2026, n. 34744** abbia statuito come che la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia autonoma rispetto a quella della persona fisica autore del reato presupposto e non possa derivare automaticamente dalla mera commissione di quest'ultimo.

Occorre, infatti, accertare, oltre alla sussistenza dei criteri dell'interesse o vantaggio dell'ente, una specifica "colpa di organizzazione", consistente in un concreto deficit organizzativo – ossia nella mancata predisposizione di cautele idonee a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi – causalmente collegato alla commissione del reato presupposto. La mera assenza, inidoneità o inefficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non determina, di per sé, la responsabilità dell'ente, dovendo la colpa organizzativa essere specificamente accertata e provata.

La pronuncia n. 24402/2026 è particolarmente netta nell'escludere una responsabilità «di rimbalzo»: la Cassazione individua come elementi autonomi il reato presupposto, il rapporto qualificato dell'autore con l'ente, l'interesse o vantaggio ex art. 5 e la colpa di organizzazione, distinta dalla colpa della persona fisica.

La pronuncia n. 34744/2026 completa il principio: l'assenza o l'inadeguatezza del MOG non equivale automaticamente a colpa organizzativa; occorre individuare quale specifica carenza organizzativa abbia concretamente agevolato la realizzazione del reato. Nel caso esaminato, la responsabilità è stata invece ritenuta provata perché, oltre alla condotta fraudolenta, organizzata e reiterata dell'apicale, era stato accertato un concreto deficit nei controlli contabili e nella verifica delle attività relative al progetto finanziato, causalmente rilevante rispetto al reato.

Si precisa che, sebbene l'adozione del Modello sia configurata dal D.Lgs. 231/2001 come facoltativa e non costituisca un obbligo generalizzato per tutti gli enti, D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop. ritiene che l'adozione, l'efficace attuazione e il costante aggiornamento del Modello costituiscano non soltanto uno strumento rilevante ai fini dell'esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del Decreto, ma anche un presidio fondamentale per il miglioramento della propria Corporate Governance e per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Tale scelta organizzativa, assunta dalla Cooperativa da molti anni, è stata mantenuta e progressivamente aggiornata nella convinzione che il Modello rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'ambito della Società o intrattengono con essa rapporti rilevanti – dipendenti, amministratori, soci, fornitori, partner, consulenti e collaboratori – affinché, nello svolgimento delle rispettive attività, adottino comportamenti improntati ai principi di legalità, trasparenza, correttezza gestionale, tracciabilità, affidabilità e cooperazione.

D.IT si è pertanto dotata da molti anni di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, originariamente approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposto a periodici aggiornamenti e revisioni in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa e operativa della Cooperativa. Nell'ambito del sistema 231 adottato, il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in conformità all'art. 6 del Decreto.

1.2 LE LINEE GUIDA

Come sopra già accennato, l'art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze indicate dal comma 2 del medesimo articolo, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nell'ambito del settore cooperativo, un fondamentale riferimento è costituito dalle **Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 elaborate da Confcooperative**, predisposte nel 2010 specificamente tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali delle società cooperative e sottoposte al procedimento previsto dall'art. 6, comma 3, del Decreto.

Le **Linee Guida Confcooperative** individuano, tra gli elementi essenziali del sistema di prevenzione, l'individuazione delle attività a rischio di reato, la predisposizione di specifici protocolli diretti a disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, l'individuazione di adeguati sistemi di gestione dei flussi finanziari, la previsione di flussi

informativi verso l'Organismo di Vigilanza e l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

La costruzione e l'aggiornamento del Modello non possono tuttavia risolversi nella mera riproduzione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di categoria. Come chiarito dalla **Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 23401/2022**, i codici di comportamento delle associazioni rappresentative costituiscono un importante parametro orientativo, ma non rappresentano una regola organizzativa «esclusiva ed esaustiva»: il Modello deve essere adattato alla specifica realtà dell'ente, alla sua organizzazione, alle attività concretamente esercitate e ai rischi effettivamente individuabili.

In tale prospettiva assume particolare rilievo anche il più recente documento del Ministero della Giustizia ***"Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti",*** pubblicato nel febbraio 2025, con il quale il Ministero ha fornito un quadro metodologico aggiornato destinato a orientare la predisposizione e l'aggiornamento dei codici di comportamento previsti dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001. I Criteri guida ribadiscono, tra l'altro, la necessità che i sistemi di prevenzione siano costruiti secondo criteri di effettività, specificità e adeguatezza rispetto alla concreta realtà organizzativa dell'ente.

Nell'attività di aggiornamento del presente Modello possono essere inoltre considerate, quale riferimento metodologico complementare, le **Linee Guida di Confindustria** per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, nella versione approvata dal Ministero della Giustizia nel 2021, che contengono indicazioni aggiornate in materia di analisi dei rischi, sistema dei controlli, whistleblowing e integrazione dei sistemi di compliance.

D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop., tenuto conto della propria natura cooperativa, assume pertanto quale riferimento prioritario le Linee Guida del sistema cooperativo, integrandole con i più recenti criteri ministeriali e, ove utili, con gli ulteriori standard e Linee Guida di carattere generale, procedendo comunque a una autonoma valutazione dei propri rischi, della propria struttura organizzativa e dei presidi concretamente adottati.

2. D.IT – DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC.COOP.

D.IT – Distribuzione Italiana Società Cooperativa (di seguito anche "D.IT", "la Cooperativa" o "l'Ente") è una società cooperativa con sede legale nel Comune di Bologna, Via Paolo Nanni

Costa n. 30. La compagine sociale è costituita da Soci-Cedi e Soci-Service, secondo le definizioni contenute nello Statuto sociale.

D.IT è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e senza fini di lucro, proponendosi di prestare servizi ai Soci e di riceverne dai medesimi, al fine di favorire lo svolgimento della loro regolare attività. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

In attuazione del proprio oggetto sociale, D.IT svolge, tra l'altro, attività di convenzionamento e contrattazione collettiva con l'industria, organizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali, gestione e sviluppo dei marchi d'impresa, assistenza tecnica ai Soci e convenzionamento con fornitori di beni e servizi.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 4, lett. b) e c), dello Statuto, D.IT opera altresì, ove ritenuto opportuno, quale mandataria con rappresentanza dei Soci-Cedi, potendo compiere anche in nome e per conto degli stessi gli atti necessari o utili all'esecuzione del mandato.

2.1 L'ATTIVITA' DI D.IT – DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC.COOP.

L'ente svolge in particolare le seguenti attività:

- organizzazione e gestione in comune, svolta direttamente o attraverso altre società a ciò delegate, dell'attività di convenzionamento e contrattazione collettiva con l'industria avente ad oggetto prodotti di largo consumo, alimentari e non, anche contrassegnati con i marchi d'impresa a qualunque titolo goduti dalla Cooperativa;
- adozione, progettazione e deposito di marchi d'impresa, anche al fine di caratterizzare la rete di vendita dei Soci-Cedi, nonché sviluppo di esclusive linee di prodotti di largo consumo;
- organizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali e gestione di attività volte alla diffusione e alla conoscenza, presso i consumatori finali, dell'immagine, delle insegne e dei marchi d'impresa a qualunque titolo goduti dalla Cooperativa, nonché dei relativi prodotti a marchio esclusivo;
- elaborazione di indicazioni non vincolanti da proporre ai Soci-Cedi, nel loro interesse, finalizzate all'ammodernamento e/o alla razionalizzazione dei rispettivi centri distributivi e delle reti di vendita, nonché all'adozione, per quanto possibile, di criteri gestionali e organizzativi comuni e sinergici;

- prestazione di assistenza tecnica nelle aree del marketing, della promozione e pubblicità, della formazione professionale, dello sviluppo e, più in generale, nelle altre aree di rilevante interesse gestionale, anche mediante il ricorso a consulenti esterni;
- coordinamento e valorizzazione, nell'ambito delle attività di convenzionamento, contrattazione, pubblicità e promozione, delle prestazioni svolte dai Soci-Cedi in favore della Cooperativa;
- attività di convenzionamento con fornitori di beni o servizi, svolta direttamente o tramite altre società a ciò delegate, in ambiti di significativa importanza gestionale per i Soci-Cedi e per le rispettive reti di vendita;
- nell'ambito delle attività di convenzionamento e contrattazione collettiva e delle attività pubblicitarie e promozionali previste dallo Statuto, svolgimento, ove ritenuto opportuno, delle relative attività anche quale mandataria con rappresentanza dei Soci-Cedi, potendo compiere in nome e per conto degli stessi gli atti necessari o utili all'espletamento del mandato;
- svolgimento della propria attività anche con soggetti terzi, con possibilità, tra l'altro, di stipulare contratti di somministrazione e di affiliazione;
- compimento degli atti e dei negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi comprese, nei limiti previsti dallo Statuto, l'acquisizione, apertura, gestione, affitto e alienazione di punti vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese e lo svolgimento di attività di agenzia aventi ad oggetto beni e servizi inerenti all'attività della Cooperativa e dei propri Soci.

2.2 L'ORGANIZZAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5, determinato dall'Assemblea che provvede alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti, scegliendo tra di essi il Vice Presidente Vicario.

Il consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri gestionali e rappresentativi.

Il controllo contabile dell'ente è esercitato da un revisore contabile o da una società di

revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci; ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3, c.c., l'Assemblea può affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale.

Tra gli altri soggetti deputati al controllo vi è il collegio sindacale composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, oltre a due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il soggetto incaricato del controllo contabile svolge le funzioni previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

In particolare:

- esercita il controllo contabile secondo la normativa applicabile;

Segregazione delle attività:

Si intende fare applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (secondo la logica autorizzazione - esecuzione - controllo).

Si ritiene debba essere evitata, in ogni caso, la concentrazione di poteri e funzioni in un'unica figura, così da assicurare in ogni circostanza l'eventuale controllo da parte di funzioni separate o gerarchicamente sovraordinate.

Poteri autorizzativi e di firma

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate e devono prevedere, ove richiesto, l'indicazione dei limiti di spesa; devono inoltre essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società e all'esterno. Occorre evitare in ogni caso di attribuire poteri illimitati e svincolati dalla verifica a soggetti che sono tenuti ad adottare decisioni che potrebbero comportare la commissione di reati.

Esistenza di procedure/norme/circolari

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate (informatiche e manuali) idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Il rispetto attento delle procedure adottate appare necessario prima di tutto per l'area amministrativo-finanziaria (l'articolo 6, 2° comma, lettera c, del Decreto. n. 231/2001 dispone

esplicitamente che il modello deve "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*").

In questo ambito il sistema dei **controlli interni** potrà essere attuato attraverso strumenti diffusi e riconosciuti: abbinamento firme, riunioni periodiche e frequenti, condivisione dei compiti, previsione di almeno un duplice controllo (operatore e figura apicale), verifica di rispetto del budget, verifica esistenza di adeguata documentazione di supporto e giustificazione (fattura, contratto, ordine, d.d.t., delibera ecc.). Qualora poi determinate operazioni siano svolte, per scelta aziendale o per eventi eccezionali, al di fuori del sistema di procedure e di prassi adottate, sarà importante garantire l'assoluta trasparenza e documentazione dell'attività svolta.

Tracciabilità e rintracciabilità

Tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono essere registrate, coerenti, congrue, verificabili. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Segnalazione

Ogni attività che mantiene un rischio residuo elevato deve essere comunicata, secondo i flussi informativi previsti dal Modello, alle funzioni o agli organi competenti e, per quanto di competenza, all'organismo di vigilanza.

In particolare il sistema di controllo deve essere tale da garantire una segnalazione tempestiva di situazioni critiche.

Comunicazione, formazione e addestramento del personale

Deve essere predisposto un adeguato piano di comunicazione/formazione/addestramento del personale, riferito non solo al contenuto del codice etico adottato, ma anche alla struttura organizzativa aziendale nel suo insieme, alla distribuzione di compiti e di poteri, alle procedure, alle istruzioni e alle prassi operative applicate, alle disposizioni normative adottate in azienda, ai contenuti generali del modello e ai protocolli previsti in seguito all'analisi dei rischi, alle

decisioni degli organi sociali, alle deliberazioni dell'organismo di vigilanza e degli altri organi di controllo aziendali ecc.

Il piano di comunicazione/formazione/addestramento deve essere mirato, adeguato alle capacità e alle competenze dei destinatari, continuo e rispettoso dei requisiti di veridicità e completezza.

Adozione di opportune verifiche.

Dati di partenza: analisi della situazione.

Attività da svolgere: programmazione ed esecuzione di sessioni di analisi dei dati.

La gestione del modello prevede una fase di verifica del suo mantenimento e del suo aggiornamento nonché dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli adottati.

Le verifiche, svolte o disposte dall'organismo di vigilanza, devono essere innanzitutto pianificate e poi eventualmente integrate con i controlli previsti e attuati da altri enti (per esempio internal auditing, enti di certificazione terzi, responsabile del sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza, etica ecc.).

Ciascuna verifica deve essere intrapresa previa definizione:

- dei soggetti che le conducono e delle loro competenze;
- delle modalità utilizzate;
- delle aree/funzioni/soggetti coinvolti;
- delle modalità di verbalizzazione e di riporto ai vertici aziendali o all'organismo di vigilanza.

Applicazione concreta: verifica dell'esito delle sessioni di controllo.

Rimedi adottati a seguito delle opportune verifiche.

Dati di partenza: sessioni di controllo.

Attività da svolgere: gli esiti delle verifiche eventualmente condotte da terzi certificatori devono essere tempestivamente comunicati all'organismo di vigilanza, il quale, dopo un attento esame, concorderà con le funzioni competenti la definizione di misure correttive (modifiche e introduzione di protocolli, applicazione di sanzioni, integrazioni a contratti e documenti, intensificazione di momenti formativi, aggiornamento organigramma, informazione a organi societari ecc.). In un secondo momento occorrerà in ogni caso verificare l'efficace applicazione delle misure correttive disposte.

Applicazioni concrete: pianificazione degli interventi da effettuare.

Adozione e diffusione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo che sintetizza il processo di analisi dei rischi e di definizione dei protocolli di contenimento.

Questo documento è strutturato in due parti: una "parte generale", che contiene i punti cardine del modello e tratta del funzionamento dell'organismo di vigilanza e del sistema sanzionatorio, e una "parte speciale", il cui contenuto è strutturato sulle diverse tipologie di reato previste dal Decreto 231/2001, aventi un'attinenza più specifica all'attività istituzionale dell'ente.

Il modello, così strutturato, assume la funzione di vero e proprio manuale aziendale a disposizione delle funzioni interne e dei terzi, affinché tutti sappiano, in particolare, chi ha potere decisionale, di spesa e di controllo, e quali sono le modalità del corretto agire.

Risulta quindi evidente che qualsiasi violazione delle regole di condotta delineate dal modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e in generale dei protocolli richiamati dal modello o attuativi dello stesso, è suscettibile di sanzione da parte delle funzioni aziendali competenti, in conformità al sistema sanzionatorio adottato.

L'applicazione delle sanzioni prescinde inoltre dall'effettiva commissione di un reato e quindi dall'apertura di un eventuale procedimento penale.

In relazione all'adozione e all'efficace attuazione del modello l'articolo 6, 1° comma, del Decreto legislativo n. 231/2001 dispone che tali attività siano di competenza dell'organo dirigente.

Una corretta lettura della disposizione porta ad affermare che l'approvazione e l'adozione formale del modello, come ogni successiva integrazione e aggiornamento sostanziale, avvengano con un'apposita delibera del Consiglio di amministrazione.

In seguito ad aggiornamenti normativi, cambiamenti nell'organizzazione, nei processi e nelle attività aziendali o al verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.) possono rendersi necessarie delle modifiche del modello, che è auspicabile giungano all'approvazione del Consiglio di amministrazione principalmente per proposta dell'organismo di vigilanza.

Dopo la delibera del Consiglio sarà compito dell'organismo di vigilanza procedere all'attuazione e alla diffusione delle innovazioni apportate.

Per quanto riguarda la gestione del modello le responsabilità sono suddivise fra diversi organi e soggetti presenti all'interno dell'ente.

In particolare:

a. l'organo amministrativo (il c.d.a.):
   - delibera e dispone sulla definizione, sugli ampliamenti e sulle modifiche del modello;
   - nomina i membri dell'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza);
   - riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni;

b. l'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza):
   - vigila affinché il modello sia efficace e idoneo a prevenire la commissione di reati;
   - vigila affinché il modello sia costantemente aggiornato e divulgato;
   - vigila affinché il modello sia sempre osservato da tutti i soggetti cui è rivolto;

La società di revisione riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni.

c. i destinatari:
   - hanno il dovere di applicare le disposizioni del modello;
   - collaborano con l'organismo di vigilanza nel processo di verifica, di monitoraggio e di diffusione.

***

L'ente intende definire in documenti formali (organigramma, mansionario, funzionigramma/manuale organizzativo, deleghe e procure, nomine ecc.) le funzioni e i poteri di ciascuna figura aziendale, chiarendo la tipologia di rapporti (gerarchici, di staff, di controllo, di riporto) intercorrenti fra gli stessi.

Andranno chiaramente definite le modalità di accesso a determinati ruoli nell'ente e gli eventuali sistemi premianti e di gratificazione rivolti al personale (obiettivi, risultati, scatti di anzianità, acquisizione nuovi titoli e competenze).

Si allega il *FUNZIONIGRAMMA/MANUALE ORGANIZZATIVO* dell'ente (ALLEGATO B)

2.3. ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, in coerenza con l'assetto di governance previsto dallo Statuto e con l'Organigramma funzionale vigente, la separazione dei

compiti e delle responsabilità tra le diverse funzioni aziendali, nonché un adeguato sistema di presidio e supervisione, perseguendo al contempo la massima efficienza ed efficacia organizzativa possibile.

L'assetto organizzativo individua, accanto alle funzioni operative e direzionali, specifiche funzioni di vigilanza, controllo e presidio specialistico, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il Data Protection Officer, il Responsabile del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, il Responsabile del Sistema di Gestione per le Pari Opportunità e il referente CSIRT.

Si allega l'*ORGANIGRAMMA* dell'ente (ALLEGATO C)

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI D.IT – DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC.COOP.

3.1 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente modello, adottato dall'ente si compone di una parte generale e di più parti speciali.

Il presente modello verrà tempo per tempo costantemente integrato ed aggiornato alla luce degli eventi societari e normativi rilevanti.

La scelta dell'ente è stata quella di costruire ed adottare, nonché correttamente attuare, un modello organizzativo autonomo, agile, efficace e riferito alla propria realtà operativa.

La parte generale, premessi brevi cenni normativi, descrive l'attuale struttura dell'ente e presenta il suo organigramma; i principi di controllo; la corporate governance; le strutture organizzative; le attività a rischio di reato; i processi sensibili; l'attività di informazione e di formazione dei dipendenti e dei soggetti esterni; il sistema disciplinare e sanzionatorio, l'organismo di vigilanza (che ha adottato un proprio statuto).

Ne costituiscono inoltre parte integrante i seguenti allegati:

1. il catalogo dei "reati presupposto" contenuti nella parte speciale del modello dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001) - **ALLEGATO A**;
2. funzionigramma/manuale organizzativo - **ALLEGATO B**;
3. organigramma - **ALLEGATO C**;
4. la mappatura e protocollatura delle attività dell'ente a rischio di commissione di reato - **ALLEGATO D**;
5. lo statuto dell'organismo di vigilanza - **ALLEGATO E**;

6. il sistema disciplinare e sanzionatorio - **ALLEGATO F**;
7. Codice Etico - **ALLEGATO G**.

Le parti speciali, contraddistinte dalle lettere da A a S, trattano delle varie categorie di reato, dell'astratta verificabilità dei reati di cui sopra e delle concrete modalità adottate nel modello/codice etico e nei protocolli al fine di scongiurare o, quantomeno, di ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.

3.2 I PRINCIPI DI CONTROLLO

Particolare importanza è stata ovviamente attribuita alla individuazione dei principi di controllo volti a scongiurare o a ridurre, per quanto possibile, la commissione dei reati presupposto.

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

1. **Regole comportamentali**: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale.
2. **Procedure**: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
   - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
   - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- Chiara definizione della responsabilità delle attività;
- Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.

3. **Segregazione dei compiti**: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
4. **Livelli autorizzativi**: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa.
5. **Attività di controllo**: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali.
6. **Attività di monitoraggio**: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, i principi a tal fine adottati da dall'ente nella predisposizione delle procedure operative possono così sintetizzarsi:

- le procedure manuali ed informatiche (in generale, i processi sono gestiti dal sistema informativo gestionale e contabile) sono tali da regolamentare lo svolgimento delle attività considerate a rischio, prevedendo punti di controllo ed adeguati livelli di sicurezza attraverso accessi limitati alla rete informatica sulla base del ruolo e delle mansioni svolte in azienda;
- le procedure relative a processi considerati a rischio prevedono, laddove possibile, la separazione dei compiti in capo ai soggetti cui vengono demandate le attività considerate nodali;
- le procedure sono improntate a principi di trasparenza e verificabilità (ogni operazione deve essere tracciata e deve risultare congrua e coerente);
- per quanto concerne la gestione finanziaria, sono previste costanti e frequenti riconciliazioni, supervisioni e snodi autorizzativi (*password* dispositive in possesso solo di chi ha i poteri autorizzativi in banca). Il controllo viene altresì esercitato mediante separazione di compiti e contrapposizione di funzioni;

- il sistema di controllo di gestione è disciplinato in modo da garantire una costante segnalazione di situazioni anomale;
- i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedono una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste. Nessun soggetto è dotato di illimitato potere di spesa e nessun soggetto può gestire in totale autonomia un intero processo. I poteri e le responsabilità di ciascuno sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione anche attraverso la divulgazione dell'organigramma e di ordini di servizio interni. Le operazioni devono comunque essere tracciabili;
- viene comunque garantita la netta distinzione tra compiti operativi e compiti di controllo, questi ultimi svolti essenzialmente dalla funzione controllo di gestione.

4. LA CORPORATE GOVERNANCE

4.1 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: IL RUOLO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali, potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Contestualmente è stata eseguita una **"mappatura"** delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, la Società potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

Pertanto, il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività della società, al fine di dotare l'Ente di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

L'Ente, quindi, con l'introduzione del Modello 231/01 di gestione, organizzazione e controllo conforme al Decreto 231/01/2001 intende perseguire gli obiettivi che attengono alle seguenti sfere:

- liceità, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'Ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi degli Enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo degli Enti, sia fra questi ultimi e gli interlocutori esterni;
- efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

L'adozione del presente Modello unitamente al codice etico adottato contestualmente al presente Modello dall'ente si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D. lgs 231 del 2001, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione dell'ente tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra la stessa e i suoi stakeholder (intendendosi per stakeholder i soci, gli utenti, la comunità territoriale dove opera);
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine dell'ente così come si è consolidata nell'ambito territoriale.

In D.IT l'attività di controllo si realizza essenzialmente attraverso il processo di budgeting, che coinvolge tutta la struttura aziendale ma che vede un ruolo fondamentale svolto dalla funzione controllo di gestione (con il coordinamento della Direzione AFC).

Tale sistema di controllo interno, in particolare, è rispondente ad un tipo di controllo strutturato che mira a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che possono dare luogo anche a conseguenze di natura fiscale (sul punto si rinvia alla lettura dei protocolli operativi).

4.2 ALTRI SOGGETTI SOCIETARI DEPUTATI AL CONTROLLO

Altri soggetti operanti con obiettivi di controllo:

- collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, attualmente delegati alla funzione speciale di vigilanza in qualità anche di Organismo di Vigilanza sulla materia del D. Lgs 231/2001;
- società di revisione, che certifica il bilancio dell'ente;
- sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Il ruolo di Responsabile (R.S.P.P.) è svolto da un soggetto esterno.

5. LE ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO – AMBITO DI INDAGINE E RISULTATO DELLA MAPPATURA

Al fine dell'individuazione delle attività a rischio di commissione di reati presupposto, secondo quanto disposto dal Decreto, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare la responsabilità a carico dell'ente.

I risultati della mappatura, raccolti nell'**ALLEGATO D** denominato "Mappa delle attività dell'ente a rischio in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni", **hanno evidenziato:**

- l'identificazione delle attività che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere considerate a rischio di commissione di reati presupposto;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio di commissione dei reati;
- la valutazione del grado di rischio di commissione del reato.

Tale attività di mappatura costituisce il riferimento per l'organizzazione interna e la predisposizione dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati presupposto; ovviamente considerando l'evoluzione normativa e la prevedibile espansione delle figure di

reato si rappresenta l'opportunità di riproporre al CDA le modifiche e gli aggiornamenti per fronteggiare i nuovi rischi e presidiare le aree con attività a rischio reato.

Si precisa che i reati di cui all'art. 25-septies del *Decreto "omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro"* possono per loro natura essere riferibili a tutte le aree aziendali. A tale proposito si segnala come l'ente si sia dotato di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D. Lgs. 81/08 e successive modifiche).

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico della società stessa **ALLEGATO G**.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01.

6. I PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dà impulso alla realizzazione delle procedure che disciplinano i processi aziendali sensibili affinché le stesse siano conformi ai seguenti principi generali:

a. **segregazione delle funzioni**. L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad evitare la concentrazione in capo ad un unico soggetto di più attività considerate "nodali" all'interno della stessa attività;
b. **la delega di funzioni.** La delega di funzioni costituisce uno degli strumenti attraverso i quali può essere realizzata un'adeguata distribuzione dei compiti, dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale. Il sistema delle deleghe deve essere coerente con la struttura dell'Ente, con le funzioni concretamente esercitate e con i livelli di responsabilità attribuiti, nonché proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione e al tipo di attività svolta.

Il D.Lgs. 231/2001 non disciplina direttamente l'istituto della delega di funzioni. L'art. 6, comma 2, richiede tuttavia che il Modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire e individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. In tale contesto, la chiara attribuzione delle funzioni, dei poteri decisionali e dei poteri di spesa costituisce uno dei presidi fondamentali del sistema organizzativo e di controllo.

Occorre distinguere la delega gestoria, attraverso la quale vengono ripartite competenze all'interno dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2381 c.c., dalla delega di funzioni, prevista in specifici settori dell'ordinamento e, in particolare, in materia di salute e sicurezza sul lavoro dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008, la delega di funzioni è ammessa alle seguenti condizioni:

che risulti da atto scritto recante data certa;

- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
- che sia accettata dal delegato per iscritto;
- che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Tale vigilanza, tuttavia, non comporta un controllo continuo e puntuale sulle singole modalità di esecuzione delle attività delegate, ma riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Tale principio risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità e trova espresso riscontro anche nella ricostruzione della Corte di Cassazione relativa all'art. 16 D.Lgs. 81/2008.

Restano in ogni caso non delegabili, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'art. 30, comma 3, D.Lgs. 81/2008 richiede inoltre che il Modello organizzativo, in relazione alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, preveda un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Il successivo comma 4 richiede un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008 non deve tuttavia essere identificato integralmente con l'attività dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001 sul funzionamento, sull'osservanza e sull'adeguatezza del Modello, ma non si sostituisce al datore di lavoro, agli organi amministrativi, alle funzioni aziendali di controllo né ai soggetti titolari delle posizioni di garanzia previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

La **Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 23401/2022**, ha chiarito, nell'ambito della disciplina della responsabilità degli enti, che all'Organismo di Vigilanza non può essere attribuito un ruolo gestorio o di supervisione delle scelte degli organi amministrativi, dovendo la sua attività rimanere distinta dalla gestione dell'impresa e concentrarsi sulla vigilanza sistemica relativa al Modello e alla sua attuazione. La pronuncia costituisce uno dei principali riferimenti in materia di autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

La più recente **Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 40682**, depositata il 6 novembre 2024, ha inoltre preso espressamente in considerazione tanto la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 quanto la delega gestoria ex art. 2381 c.c., ribadendo che l'esistenza di tali deleghe non vale comunque ad esonerare gli amministratori rispetto a carenze che attengano alla complessiva organizzazione aziendale e alla totale assenza di proceduralizzazione dell'attività lavorativa, quando l'evento costituisca concretizzazione di una politica aziendale incompatibile con le esigenze di sicurezza.

Pertanto, nell'ambito del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza verifica, per quanto di propria competenza, l'esistenza, la coerenza e l'effettiva attuazione del sistema delle deleghe quale componente dell'assetto organizzativo e dei protocolli di prevenzione, segnalando agli organi competenti eventuali criticità, carenze o scostamenti rilevati.

L'impedimento diretto dell'evento-reato non costituisce invece compito dell'Organismo di Vigilanza, al quale non spettano poteri gestori, impeditivi o sostitutivi rispetto agli organi e alle funzioni aziendali competenti.

c. **Il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure.** Il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure deve essere coerente con lo Statuto sociale, l'Organigramma, il Funzionigramma/Manuale Organizzativo, le deliberazioni degli organi sociali e l'effettiva distribuzione delle responsabilità all'interno della Cooperativa, assicurando la corrispondenza tra funzioni esercitate, responsabilità attribuite e poteri concretamente conferiti.

A tal fine occorre distinguere:

- **le deleghe gestorie**, attraverso le quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, determinate proprie attribuzioni a uno o più Amministratori ovvero a un Comitato esecutivo;
- **le deleghe di funzioni**, ove previste dall'ordinamento, mediante le quali vengono trasferite specifiche funzioni e le correlate responsabilità a soggetti dotati dei requisiti, dei poteri e dell'autonomia necessari all'effettivo esercizio delle funzioni trasferite;
- **le procure speciali e i mandati di rappresentanza**, mediante i quali vengono attribuiti, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto, specifici poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Con specifico riferimento a D.IT, l'art. 34 dello Statuto dispone che la gestione della Cooperativa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri componenti ovvero a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ferme le materie che la legge e lo Statuto riservano all'organo collegiale.

Lo Statuto prevede inoltre specifiche deleghe obbligatorie relativamente alla promozione, comunicazione, modifica, sviluppo e utilizzo dei MARCHI-SIGMA e dei MARCHI-SISA, secondo le particolari modalità previste dall'art. 34, commi 2-bis e seguenti.

Gli organi delegati sono tenuti, secondo quanto stabilito dallo Statuto, a riferire ogni 180 giorni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il sistema delle procure deve essere coordinato con tale assetto di governance.

In particolare, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario e, in ulteriore subordine, al Vice Presidente più anziano anagraficamente.

La rappresentanza spetta altresì agli Amministratori delegati e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti delle deleghe e dei poteri loro conferiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nell'ambito dei rispettivi poteri, il Comitato Esecutivo, gli Amministratori delegati e il Direttore Generale possono inoltre, previa apposita e specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure speciali o mandati di rappresentanza, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori ovvero a terzi.

Alla luce di tale assetto:

- i poteri attribuiti devono essere coerenti con le funzioni e con le responsabilità assegnate;
- le deleghe devono individuare con sufficiente determinatezza il loro oggetto, i limiti e, ove previsto, le modalità di esercizio e i relativi poteri di spesa;
- i poteri di rappresentanza devono trovare fondamento nello Statuto ovvero nelle deleghe, procure o mandati validamente conferiti;
- le procure e i mandati di rappresentanza devono essere coerenti con i poteri interni e con le responsabilità effettivamente attribuite al soggetto;
- devono essere evitati disallineamenti tra poteri formalmente attribuiti e attività concretamente esercitate;
- deleghe, procure e mandati devono essere periodicamente verificati e tempestivamente aggiornati o revocati in caso di modificazione delle funzioni, cessazione dall'incarico o variazione dell'assetto organizzativo;
- l'esercizio dei poteri deve essere adeguatamente tracciabile, in particolare nell'ambito delle attività considerate sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere intrattenuti esclusivamente da soggetti individuati e autorizzati in coerenza con il sistema aziendale dei poteri, delle deleghe e delle procure e con la natura dell'attività concretamente svolta.

Non è invece corretto stabilire in termini assoluti che ogni soggetto che intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti esterni debba essere necessariamente munito di una procura formale. Occorre distinguere le attività meramente operative, istruttorie o esecutive dall'esercizio di veri e propri poteri negoziali o di rappresentanza della Cooperativa.

Quando il soggetto esercita poteri di rappresentanza, tali poteri devono risultare dallo Statuto ovvero da una delega, procura o mandato validamente conferito secondo l'assetto di governance applicabile.

Questa formulazione è coerente anche con un dato importante dello Statuto D.IT: non possiamo creare attraverso il Modello 231 un regime delle procure diverso o più rigido di quello statutariamente previsto. Il Modello deve invece assicurare che il sistema effettivamente adottato sia chiaro, coerente, tracciabile e idoneo sotto il profilo preventivo.

d. **formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi**. Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
e. **formalizzazione del controllo**. I processi aziendali sensibili debbono essere tracciabili (in via documentale o informatica, con preferenza per quest'ultima) e prevedono specifici controlli;
f. **codificazione dei processi**. I processi aziendali sensibili sono, per quanto possibile, codificati, ossia disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento nonché, ove possibile e/o necessario, i criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia;
g. **tutela della segretezza**. Le procedure informatiche adottate nello svolgimento dei processi aziendali sensibili sono regolate da accessi protetti mediante adeguate misure fisiche e/o informatiche.

Assetto concreto dei poteri, delle deleghe e delle procure in D.IT:

Alla data di aggiornamento del presente Modello, l'assetto concreto dei poteri risulta articolato mediante deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, deleghe e procure speciali coerenti

con la struttura organizzativa della Cooperativa. In particolare, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2025 sono stati attribuiti al Presidente e al Vice Presidente specifici poteri di rappresentanza, gestione e firma, prevedendo, per determinate materie e operazioni, forme di esercizio congiunto; tra queste rientrano i rapporti anche negoziali con Forum, la definizione dei poteri dei Dirigenti e dei Responsabili di Settore e la sottoscrizione dei contratti non previsti a budget. Sono inoltre stabiliti specifici limiti e modalità di esercizio dei poteri finanziari.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2026 sono stati inoltre attribuiti a un Consigliere delegato specifici compiti in materia di sviluppo della base sociale, con distinta disciplina a seconda dell'utilizzo delle insegne SIGMA, SISA o dell'assenza di insegna.

Sono altresì vigenti procure speciali conferite a dirigenti aziendali in relazione alle rispettive funzioni. In particolare, al Dirigente Commerciale e Marketing sono attribuiti poteri di negoziazione e sottoscrizione di accordi commerciali con i fornitori e di accordi commerciali integrativi, nei limiti risultanti dalla procura conferita; al Dirigente Amministrazione, Finanza e Controllo sono attribuiti specifici poteri bancari, di incasso, versamento, pagamento e finanziamento, esercitabili disgiuntamente o congiuntamente al Presidente entro i limiti economici stabiliti.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro risulta inoltre conferita specifica delega a soggetto esterno per le attività di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, con attribuzione di poteri decisionali e di spesa nei limiti previsti dall'atto di delega.

Il sistema dei poteri così concretamente articolato costituisce parte integrante del sistema di controllo interno rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e deve essere mantenuto costantemente coerente con lo Statuto, l'Organigramma, il Funzionigramma/Manuale Organizzativo, le deliberazioni degli organi sociali e le funzioni effettivamente esercitate. Eventuali modifiche delle deleghe, delle procure, dei limiti di spesa o delle funzioni attribuite devono pertanto essere tempestivamente recepite nel sistema organizzativo e considerate ai fini dell'aggiornamento del Modello e della relativa mappatura delle attività sensibili.

7. L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

7.1 L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE AI DIPENDENTI

L'ente, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, opera al fine di garantire la conoscenza da parte dei soggetti apicali e del personale sia del contenuto del Decreto 231 che del modello organizzativo vigente.

L'attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione riguarda tutto il personale, compresi i soggetti apicali.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

7.2 L'INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

Agli ulteriori destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

L'ente per maggiore trasparenza ed al fine di garantire la conoscibilità del Modello da parte dei soggetti terzi che entrano in contatto con l'ente stesso, ha ritenuto di pubblicare la parte generale del Modello nonché il Codice Etico sul proprio sito internet: *https://www.dit-distribuzioneitaliana.coop/chi-siamo/.*

8. IL SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*

D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop. si è adeguata alla disciplina vigente in materia di segnalazione degli illeciti, adottando un sistema interno volto a favorire l'emersione delle violazioni e ad assicurare le tutele previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, nonché dall'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001.

L'Ente si è dotato di una specifica Procedura Whistleblowing, cui il presente Modello fa espresso rinvio per la disciplina di dettaglio concernente i soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni, l'oggetto delle stesse, i canali utilizzabili, le modalità di gestione, gli obblighi di riservatezza, le misure di protezione, il divieto di ritorsione, i termini del procedimento, il trattamento e la conservazione dei dati e il relativo sistema sanzionatorio. La Procedura è stata aggiornata alla disciplina introdotta dal D.Lgs.

Nell'applicazione e nell'aggiornamento della Procedura, D.IT tiene altresì conto delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in particolare, delle Linee Guida n. 1/2025 in materia di canali interni di segnalazione, approvate con Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2025.

Per la gestione del canale interno, D.IT utilizza la piattaforma informatica "My Whistleblowing" nell'ambiente My Governance, attraverso la quale possono essere trasmesse e gestite le segnalazioni secondo le modalità indicate nella Procedura aziendale. La piattaforma è configurata per tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le modalità operative di utilizzo del portale sono illustrate nell'apposita documentazione predisposta dall'Ente, alla quale si rinvia. Tale documentazione rappresenta il percorso di accesso alla piattaforma e le successive fasi di compilazione della segnalazione, nonché le modalità attraverso le quali il segnalante può successivamente seguirne l'iter.

La gestione del canale interno è affidata a soggetti specificamente individuati e formati, secondo quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing tempo per tempo vigente. In particolare, la Procedura attualmente adottata individua:

1. i componenti dell'Organismo di Vigilanza, per le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
2. Ugo Montanari e Patrizia Poppi, quali soggetti interni incaricati della gestione delle ulteriori segnalazioni attribuite alla loro competenza dalla Procedura aziendale.

Ai gestori competono, secondo le rispettive attribuzioni, la ricezione e la valutazione delle segnalazioni, il mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante, l'eventuale

richiesta di integrazioni, lo svolgimento dell'istruttoria e il riscontro nei termini previsti dalla normativa e dalla Procedura.

Il gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, mantiene le necessarie interlocuzioni, dà diligente seguito alla segnalazione e fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dello stesso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nella gestione delle segnalazioni devono essere garantiti la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e comunque entro i limiti previsti dall'art. 14 D.Lgs. 24/2023; la Procedura prevede un periodo massimo di cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

D.IT assicura inoltre il rispetto del divieto di ritorsione nei confronti della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023. Le violazioni della disciplina whistleblowing sono assoggettate alle misure previste dal Sistema disciplinare e sanzionatorio del Modello, ferme restando le sanzioni amministrative di competenza dell'ANAC nei casi previsti dalla legge.

Si rimanda all'Allegato A del PROTOCOLLO N. 10.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Condizione necessaria per garantire l'effettività del modello e un'azione efficace dell'organismo di vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione nelle varie procedure del modello.

Tale sistema costituisce infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della corretta attuazione di quanto previsto dal Decreto stesso.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, è prevista la possibilità di sanzionare in via disciplinare i soggetti che forniscano segnalazioni di violazioni del modello o di illeciti costituenti reato presupposto infondate.

Si rimanda all'**ALLEGATO F** intitolato "Sistema disciplinare e sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 dell'ente".

10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELL'ENTE

10.1 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il ruolo dell'Organismo è quello di vigilare sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento del modello coerentemente con i poteri che il DECRETO gli attribuisce.

Tali poteri, come chiarito dalla Cassazione n. 23401/2022, non sono di tipo gestorio ne possono comportare un'ingerenza ed un controllo delle scelte operative aziendali.

l'O.d.V non ha un potere diretto sulla modifica/integrazione del Modello, né tanto meno delle procedure aziendali, competendogli, esclusivamente, il compito di segnalare all'organo di vertice eventuali carenze e suggerire integrazioni.

l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V." o "Organismo") è dotato dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza, continuità d'azione, professionalità ed onorabilità.

Le caratteristiche, la composizione, le competenze, i compiti, l'attività del quale sono indicati nello Statuto dell'O.d.V. **ALLEGATO E.**

10.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In precedenza all'adozione del modello organizzativo, il consiglio di amministrazione di D.IT ha provveduto a conferire le funzioni dell'Organismo di vigilanza al Collegio dei Sindaci dal 13/03/2014 come previsto da La legge di Stabilità 2012 (L.183/2011- pub. su G.U. del 14/11/2011 n. 265 – S.O. n. 234) la quale ha previsto l'inserimento nell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 ("Decreto"), del seguente comma 4- bis:

"Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni di organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera b)".

Al fine di svolgere nel modo più completo e corretto l'incarico, l'O.d.V. potrà trovare supporti in specifiche professionalità nominate ad hoc dalla Società, di concerto con lo stesso organismo, e/o di volta in volta individuate e consultate dall'O.d.V. sulla base di specifiche esigenze.

Per lo svolgimento in continuo delle proprie attività l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, adotta un proprio statuto che trasmette al CDA ogni volta che si rendano necessarie eventuali modifiche operative.